

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI TENDE ESTERNE

approvato dal Consiglio Comunale
nella seduta del 22.02.1996 - deliberazione n. 5

modificato dal Consiglio Comunale
nella seduta del 25.03.2002 - deliberazione n. 17

modificato dal Consiglio Comunale
nella seduta del 17.02.2003 - deliberazione n. 9

modificato dal Consiglio Comunale
nella seduta del 29.09.2003 - deliberazione n. ...

SETTEMBRE 2005

Testo modificato

ARTICOLO 1 – Rilascio dell'autorizzazione

Il Responsabile del Servizio competente, sentito il parere della Commissione Edilizia e del Comando di Polizia Locale per quanto di sua competenza, autorizza per iscritto l'apposizione di tende aggettanti sullo spazio pubblico, su aree private ed autorizza, parimenti, la copertura dei plateatici, con l'osservanza delle norme del presente Regolamento.

ARTICOLO 2 – Tutela del decoro

Il richiedente deve mantenere, a propria cura e spesa, il decoro, la pulizia e la funzionalità di quanto autorizzato, pena l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 12 e la revoca immediata dell'autorizzazione, a insindacabile giudizio degli Organi Comunali.

ARTICOLO 3 - Tende

Le tende devono essere realizzate in tessuto, eventualmente impermeabilizzato; in nessun caso è ammesso l'utilizzo di materiali plastici. Sono ammesse solo tende in tinta unita, fatti salvi eventuali motivi e decorazioni. Le colorazioni devono conformarsi alle tipologie delle facciate, rispettando le tonalità delle "terre". Nel centro storico non devono comparire riferimenti pubblicitari, fatti salvi i segni distintivi del singolo esercizio. In ogni caso le tende devono essere conformi per struttura, materiali e colore per tutta l'unità edilizia considerata.

ARTICOLO 4 – Dimensioni delle tende

Le tende aggettanti al piano terreno sono proibite nelle strade prive di marciapiedi, ad eccezione del centro storico. Tuttavia all'interno di questo sono permesse sporgenze sino ad un massimo di metri 1,20 da valutarsi nel rispetto del diritto del frontista e comunque tali da garantire, in ogni caso, uno spazio sufficiente al transito degli autoveicoli (metri 3,00). Nelle strade con marciapiede l'aggetto deve essere inferiore di almeno cm. 20 rispetto alla larghezza del marciapiede stesso.

ARTICOLO 5 – Altezza minima dal suolo delle tende

Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere posti ad un'altezza inferiore a metri 2,20 dal marciapiede: sono proibite le appendici verticali, anche di tela o guarnizioni di frange, che scendano al di sotto del limite indicato.

ARTICOLO 6 – Tende verticali

Ove nulla osti al rispetto dei rapporti della luce e della aerazione dei piani ammezzati e al rispetto dell'altezza minima indicata all'art. 5, possono essere autorizzate tende verticali nel vano delle arcate o degli intercolonne dei portici. In tal caso le tende devono essere uguali per struttura, colore e decorazione, ed avere meccanismi di funzionamento conformi alle disposizioni delle normative vigenti.

ARTICOLO 7 – Coperture dei plateatici

La copertura dei plateatici può essere autorizzata previo puntuale adempimento delle obbligazioni in materia di occupazione del suolo pubblico.

Le coperture possono essere realizzate esclusivamente a servizio dei pubblici esercizi, con le seguenti modalità:

- mediante ombrelloni amovibili;
- mediante tende in tessuto anche impermeabilizzato.

Non sono ammessi materiali o tipologie di copertura di altro tipo.

Non possono comparire riferimenti pubblicitari di alcun genere, fatti salvi i segni distintivi del singolo esercizio.

L'area di occupazione del suolo pubblico può essere delimitata sui lati mediante elementi amovibili quali fioriere, panche, paraventi in vetro trasparente o materiale plastico trasparente. La massima altezza degli elementi di delimitazione non deve essere superiore a 60 cm, fatta eccezione per i paraventi trasparenti, per i quali l'altezza massima non deve superare 150 cm. In ogni caso l'uso di paraventi deve essere il più possibile limitato, e comunque almeno un lato dell'area di suolo pubblico occupata deve essere lasciato libero da paraventi.

I paraventi trasparenti dovranno essere rimossi nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno; non saranno ammesse deroghe. La mancata rimozione comporterà l'applicazione delle sanzioni in materia di abusivismo edilizio.

È vietata l'installazione fissa di impianti di riscaldamento e/o condizionamento; sono consentite esclusivamente apparecchiature ed impianti mobili.

La proiezione in pianta della copertura deve essere contenuta nel perimetro del plateatico; il Comune può imporre ulteriori limitazioni nell'eventualità di pericolo o intralcio per la circolazione.

La superficie coperta di tutte le coperture non può superare il limite del 20% della superficie della piazza e/o strada interessata dall'occupazione di suolo pubblico; l'area di suolo pubblico oggetto del limite sopra indicato sarà individuata a cura del Responsabile del Servizio competente.

Tutti i materiali utilizzati in tali strutture, in particolare tende e coperture, devono essere conformi per tipologia, materiali e colori per ogni unità edilizia considerata.

L'eventuale pavimentazione deve essere realizzata con una struttura portante e sovrastante pavimentazione atta a sopportare i carichi previsti in relazione alla vigente legislazione, deve essere facilmente asportabile al fine di consentire la pulizia periodica dell'area sottostante e deve garantire il corretto scolo delle acque meteoriche.

Le strutture devono essere semplicemente appoggiate e autosostanti, e viene fatto divieto assoluto di effettuare ancoraggi, tirantature o fori alla pubblica pavimentazione, la quale non dovrà in alcun modo essere danneggiata o modificata.

Per superfici occupate pari o superiori a 50 mq il Responsabile del Servizio fisserà un deposito cauzionale che il richiedente dovrà versare al momento del ritiro del titolo abilitativo. Il deposito è determinato nella misura di 40,00 Euro per ogni metro quadrato di suolo pubblico occupato a garanzia di eventuali danni causati dalle strutture o per coprire le spese di rimozione degli elementi realizzati o posati in difformità dal presente Regolamento.

Deve essere salvaguardato, ove esistente, il passaggio e il transito pedonale intorno alla superficie occupata. Rimane fatta salva la possibilità del Comune di imporre superfici di passaggio nuove o maggiori qualora ritenuto necessario.

L'esame dei progetti dovrà valutare la compatibilità con il contesto urbano e con il paesaggio delle nuove strutture.

ARTICOLO 8 - Tende su suolo pubblico

Non sono ammesse strutture completamente fisse a terra o a muro.

Le tende una volta rinchiusse non devono presentare sporgenze dalla struttura portante.

Le conformazioni stabilite per le tende da apporre sulle pareti sono: "tenda a calottina" e "tenda triangolare".

ARTICOLO 9 - Coperture di proprietà private aperte al pubblico

Per le coperture di aree private aperte al pubblico valgono le regole di cui sopra per i plateatici.

ARTICOLO 10 - Case private

E' ammesso un unico tipo di tenda per tutto lo stabile, secondo le prescrizioni indicate nel presente Regolamento.

ARTICOLO 11 – Obbligo di adeguamento per le strutture preesistenti

Le tende e le coperture esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi e uniformarsi ad esso entro il termine perentorio di anni cinque, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 12.

Una volta decorso il termine di cui sopra, il Comune potrà disporre l'adeguamento coattivo delle opere esistenti.

ARTICOLO 12 - Sanzioni

Chiunque installi tende o coperture in genere senza aver preventivamente ottenuto il prescritto titolo abilitativo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 500,00 (cinquecento/00).

Chiunque installi tende o coperture in genere in difformità dal titolo abilitativo rilasciato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 100,00 (cento/00).

Nel caso in cui la tenda installata sia conforme alle norme del presente Regolamento il trasgressore ha la facoltà di richiedere il titolo abilitativo a sanatoria dell'abuso senza alcun onere aggiuntivo alla prescritta sanzione amministrativa.

Nel caso in cui la struttura installata non sia conforme alle norme del presente Regolamento o nel caso in cui il trasgressore non presenti domanda a sanatoria dell'abuso (se sanabile), il Responsabile del Servizio ordina la rimozione della tenda o della copertura non autorizzata da effettuarsi entro il termine di giorni 10. Trascorso tale termine la rimozione verrà effettuata d'ufficio a spese del trasgressore.